

## **Precisazioni sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi - Garanzie rilasciate dal “Fondo prima casa”**

Sono pervenuti alcuni quesiti sulla segnalazione in Centrale dei rischi (CR) delle garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia Mutui per la prima casa, c.d. “Fondo prima casa”, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con L. 147/2013, art. 1, comma 48, lett. c) e successive modifiche.

La Circ. 139/91, cap. II, sez. 2, par. 3 prevede che non formano oggetto di rilevazione le garanzie rilasciate *ex lege*, ossia quelle pubbliche concesse in base a leggi, decreti e provvedimenti normativi rilasciate automaticamente, al ricorrere di presupposti predeterminati.

La garanzia concessa dal “Fondo prima casa” è qualificabile come garanzia *ex lege* in quanto è rilasciata al ricorrere esclusivamente dei presupposti determinati *ex ante* dalle disposizioni di attuazione della L. 147/2013 (cfr. art. 6 del Decreto interministeriale 31 luglio 2014 – “Disciplina del Fondo di garanzia “prima casa” di cui all'art. 1, comma 48, lett. c”) della L. 27 dicembre 2013, n. 147) e pertanto non è oggetto di segnalazione in CR.

Si invitano pertanto gli intermediari partecipanti al servizio di centralizzazione dei rischi a tener conto dei chiarimenti sopra riportati. In via eccezionale, tenuto conto del limitato impatto che le erronee segnalazioni finora effettuate comportano sulla rappresentazione delle posizioni globali di rischio della clientela e per tener conto delle difficoltà rappresentate dagli stessi intermediari, le garanzie finora erroneamente segnalate possono non essere cancellate e l’adeguamento deve improrogabilmente avvenire entro le segnalazioni riferite a febbraio 2024 (data di inoltro 25 marzo).